



# QUADERNI DI SOSTENIBILITA'

REGOLAMENTO (UE) 2022/0396 - PARLAMENTO E CONSIGLIO EUROPEO

IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO



## Ambito di applicazione

Il regolamento stabilisce prescrizioni per l'intero **ciclo di vita degli imballaggi** per quanto riguarda la **sostenibilità ambientale** e l'**etichettatura**, al fine di consentirne l'immissione sul mercato, nonché la responsabilità estesa del produttore e la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.

Il regolamento si applica a **tutti gli imballaggi**, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i **rifiuti di imballaggio**, indipendentemente dal contesto in cui sono usati o da cui provengono: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici.

Gli imballaggi sono fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione fra i costituenti del materiale di imballaggio o di uno qualsiasi dei componenti dell'imballaggio, anche per quanto riguarda la loro presenza nelle emissioni e qualsiasi risulta della gestione dei rifiuti, come le materie prime secondarie, le ceneri o altri materiali destinati allo smaltimento finale.

## Condizioni di riciclabilità

Tutti gli imballaggi sono riciclabili.

Un imballaggio è considerato riciclabile se è conforme alle seguenti prescrizioni:

- è **progettato** per essere riciclato;
- è oggetto di **raccolta differenziata** efficace ed efficiente;
- è smistato in **flussi di rifiuti definiti** senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti;
- può essere riciclato in modo che le **materie prime secondarie** risultanti siano di qualità sufficiente per sostituire le materie prime primarie;
- può essere **riciclato su larga scala**.

## Imballaggi in plastica

A decorrere dal **1° gennaio 2030** la parte di plastica di un imballaggio contiene la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per unità di imballaggio:

- **30 %** per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET);
- **10 %** per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;
- **30 %** per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
- **35 %** per gli imballaggi diversi.

A decorrere dal **1° gennaio 2040** la parte di plastica di un imballaggio contiene la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per unità di imballaggio:

- **50 %** per gli imballaggi di plastica sensibili al contatto, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;
- **65 %** per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
- **65 %** per gli imballaggi di plastica diversi.

**Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento** gli imballaggi compostabili, le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli e le borse di plastica in materiale ultraleggero **sono compostabili industrialmente** in condizioni controllate negli impianti di trattamento dei rifiuti organici.

## Imballaggi compostabili

Entro la stessa data, gli imballaggi costituiti da polimeri di plastica biodegradabili, consentono il riciclaggio dei materiali senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti.

## Imballaggi riutilizzabili

L'imballaggio è considerato riutilizzabile se soddisfa le seguenti condizioni:

- è stato **concepito, progettato** e **immesso sul mercato** con l'obiettivo di essere riutilizzato o nuovamente riempito;
- è stato **concepito e progettato** per effettuare il maggior numero possibile di spostamenti o rotazioni in condizioni d'uso normalmente prevedibili;
- può essere **svuotato** o **scaricato** senza subire danni che ne impedirebbero il riutilizzo;
- può essere **svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato** nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e di igiene applicabili;
- può essere **ricondizionato**, mantenendo la capacità di svolgere la funzione prevista;
- può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato **mantenendo la qualità e la sicurezza del prodotto imballato** e consentendo l'apposizione dell'etichettatura, nonché la fornitura di informazioni sulle proprietà del prodotto e sull'imballaggio stesso, comprese pertinenti istruzioni e informazioni per garantire la sicurezza, l'uso adeguato, la tracciabilità e la durata di conservazione del prodotto;
- può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato **senza rischi per la salute e la sicurezza** dei responsabili di dette operazioni;
- quando è **smaltito** come rifiuto soddisfa le prescrizioni specifiche per gli imballaggi riciclabili.

## Etichettatura, marcatura e informazione

**Entro 42 mesi dall'entrata in vigore della norma, l'imballaggio è contraddistinto da un'etichetta contenente informazioni sui materiali che lo compongono.**

**Entro 48 mesi**, l'imballaggio reca un'**etichetta** sulla sua riutilizzabilità e un **codice QR** o altro tipo di supporto dati digitale che fornisca ulteriori informazioni al riguardo, compresa la disponibilità di un sistema per il riutilizzo e di punti di raccolta, e che faciliti la tracciabilità dell'imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili sono chiaramente identificati presso il punto di vendita e distinti dagli imballaggi monouso.

## Riduzione degli imballaggi

L'imballaggio è progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto del materiale di cui è costituito. **Non sono immessi sul mercato imballaggi non necessari.**

La conformità alle prescrizioni di cui sopra è dimostrata nella documentazione tecnica, che contiene gli elementi seguenti:

- una **spiegazione delle specifiche tecniche**, delle norme e delle condizioni utilizzate per valutare l'imballaggio sulla base dei criteri di prestazione e della metodologia di cui all'allegato IV;
- l'individuazione delle **prescrizioni di progettazione** che impediscono un'ulteriore riduzione del peso o del volume dell'imballaggio, per ciascuno dei criteri di prestazione suddetti;
- risultati di prove, studi o altre fonti pertinenti utilizzati per valutare il volume o il **peso minimo necessario** dell'imballaggio.





**Entro 18 mesi**, la Commissione adotta atti di esecuzione per definire un'etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura per gli imballaggi.

**Entro 24 mesi**, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi di cui al paragrafo 1 mediante tecnologie di marcatura digitali.

## Obiettivi di riutilizzo e ricarica

A decorrere dal **1° gennaio 2030** gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro i **grandi elettrodomestici** provvedono affinché il **90 %** di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi per il trasporto riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

Il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro **bevande fredde o calde** destinate al riempimento nel punto di vendita in un contenitore per asporto provvede affinché:

- a decorrere dal **1° gennaio 2030** il **20 %** di dette bevande sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;
- a decorrere dal **1° gennaio 2040** l'**80 %** di dette bevande sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.

Un distributore finale che svolge la propria attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro **alimenti pronti da asporto**, destinati al consumo immediato senza che sia necessaria alcuna ulteriore preparazione, e generalmente consumati nel recipiente, garantisce che:

- a decorrere dal **1° gennaio 2030** il **10 %** di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;
- a decorrere dal **1° gennaio 2040** il **40 %** di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.

Il fabbricante e il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mettono a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro **bevande alcoliche** sotto forma di birra, bevande alcoliche gassate, bevande fermentate diverse dal vino, dai prodotti vitivinicoli aromatizzati e dal vino di frutta, prodotti a base di bevande spiritose, vino o altre bevande fermentate mescolate con bevande, bibite, sidro o succo, provvedono affinché:

- a decorrere dal **1° gennaio 2030** il **10 %** di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;
- a decorrere dal **1° gennaio 2040** il **25 %** di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.

## Principali obblighi dei produttori

All'atto dell'immissione dell'imballaggio sul mercato, i fabbricanti ne garantiscono la conformità a quanto segue:

- l'imballaggio è stato **progettato e fabbricato** conformemente alle pertinenti prescrizioni;
- l'imballaggio è **etichettato** conformemente alle pertinenti prescrizioni.

I fabbricanti **conservano la documentazione tecnica** e la **dichiarazione di conformità UE per 10 anni** dalla data in cui l'imballaggio è stato immesso sul mercato.

I fabbricanti **riportano** sull'imballaggio o mediante un codice QR o altro supporto dati **il proprio nome, denominazione commerciale registrata** o marchio registrato, nonché **l'indirizzo postale** e, se disponibile, i mezzi di comunicazione elettronici presso cui possono essere contattati.



Il fabbricante e il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mettono a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro **bevande alcoliche** sotto forma di vino, ad eccezione del vino spumante, provvedono affinché:

- a decorrere dal **1° gennaio 2030** il **5 %** di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;
- a decorrere dal **1° gennaio 2040** il **15 %** di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.

Il fabbricante e il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mettono a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro **bevande non alcoliche** sotto forma di acqua, acqua con aggiunta di zuccheri, acqua addizionata di altri dolcificanti, acqua aromatizzata, bibite analcoliche, limonata di soda, tè freddo e bevande analoghe pronte al consumo, succo puro, succo o mosto di frutta o verdura e frullati senza latte e bevande analcoliche contenenti materie grasse provenienti dal latte, provvedono affinché:

- a decorrere dal **1° gennaio 2030** il **10 %** di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;
- a decorrere dal **1° gennaio 2040** il **25 %** di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.

Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto sotto forma di **palette, casse di plastica**, scatole di plastica pieghevoli, secchi e fusti per il trasporto o l'imballaggio di prodotti in condizioni diverse da quelle di cui ai paragrafi 12 e 13 provvedono affinché:

- a decorrere dal **1° gennaio 2030**, il **30 %** di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;
- a decorrere dal **1° gennaio 2040**, il **90 %** di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto e la consegna di **articoli non alimentari** messi a disposizione sul mercato per la prima volta tramite il commercio elettronico provvedono affinché:

- a decorrere dal **1° gennaio 2030**, il **10 %** di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;
- a decorrere dal **1° gennaio 2040**, il **50 %** di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto sotto forma di **involucri di palette e cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti** posti su paletta durante il trasporto provvedono affinché:

- a decorrere dal **1° gennaio 2030**, il **10 %** di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;
- a decorrere dal **1° gennaio 2040**, il **30 %** di detti imballaggi utilizzati per il trasporto sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

Gli operatori economici che utilizzano imballaggi multipli sotto forma di **scatole**, salvo se di cartone, utilizzate al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare un certo numero di prodotti al fine di creare un'unità di stoccaggio provvedono affinché:

- a decorrere dal **1° gennaio 2030**, il **10 %** di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;
- a decorrere dal **1° gennaio 2040**, il **25 %** di detti imballaggi da essi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.



ATLANTE

#abilitatoridellasostenibilità

[www.atlanteconsulting.it](http://www.atlanteconsulting.it)